

Disegno di Legge n. 2575, d’iniziativa del Senatore Luciano Magnalbò (AN).

Presentato il 12 Novembre 2003. Assegnato alla VIII Commissione (Lavori pubblici, comunicazioni) il 29 dicembre 2003. Pareri delle Commissioni: I (Affari Costituzionali); V (Bilancio); VI (finanze e tesoro) con parere favorevole dato nella seduta del 03 novembre 2004; VII (Istruzione pubblica, beni culturali); XIII (Territorio, ambiente, beni ambientali).

Disposizioni concernenti i veicoli di interesse storico.

Il Disegno di Legge n.2575, propone la tutela dei veicoli di interesse storico in quanto rappresentano un bene storico, culturale e tecnologico da custodire perché rappresentano un valido esempio di salvaguardia delle testimonianze del progresso tecnico e produttivo nel campo dei trasporti. A tal fine si propone alcune modifiche al codice della strada e al regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo codice della strada.

L’articolo 1 modifica il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al fine di esonerare dal regime delle competizioni sportive su strada i veicoli definiti di interesse storico da apposita commissione composta dai rappresentanti del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dell’Automobile club storico italiano (ASI), dell’Associazione amatori veicoli storici (AAVS) e delle associazioni riconosciute ed aderenti alla Federazione internazionale veicoli antichi (FIVA).

Inoltre l’articolo 1 dispone che la revisione di questi veicoli avvenga ogni quattro anni con l’esenzione della prova di analisi dei gas di scarico.

Per quanto riguarda infine le restrizioni alla circolazione nelle aree urbane decretate ai fini antinquinamento il presente disegno di legge prevede che possano essere compresi – salvo disposizioni contrarie degli enti locali competenti – tra le categorie di veicoli autorizzati ad accedere a tali aree tutti i veicoli di cilindrata inferiore ai 1000 centimetri cubi la cui costruzione superi i venticinque anni. Tale limite è elevato a 1300 centimetri cubi per i veicoli con motore a quattro tempi certificati come veicoli storici.

L’articolo 2 modifica il regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada, stabilisce che la data di costruzione dei veicoli iscritti deve essere conforme a quanto risulta dai registri tenuti dalle associazioni rappresentate nella commissione di cui all’articolo 1 del presente disegno di legge.

Al fine di consentire alle forze dell’ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti di una targa supplementare, contraddistinta dalla lettera “H” (*historic*), sulla quale siano riportati gli estremi di immatricolazione ed omologazione da parte dei soggetti di cui all’articolo 60, comma 4.

L’articolo 3 modifica il testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche e dispone che per qualsiasi mezzo a motore di costruzione anteriore ai venticinque anni scatti automaticamente l’esenzione dalle tasse di proprietà. Inoltre, le imposte e i diritti di qualsiasi titolo che attualmente gravano sui trasferimenti di proprietà di tali veicoli, sono fissati nella somma di cinquanta euro.